

Copia da
ORIGINALE

Esente
bollo
art. 17 e 21
D. Lgs. 460/1997

COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Rep. n. 28680

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA: Committenza:

IL COMUNE DI CENTO,

I COMUNI DI BONDENO, MIRABELLO, SANT'AGOSTINO, POGGIO

RENATICO, VIGARANO MAINARDA, L'AUSL DI FERRARA,

E

Soggetto Produttore: ATI IN CAMMINO - SERENA

RAPPRESENTATA DALLA COOPERATIVA SOCIALE IN CAMMINO

SOCIETA' COOPERATIVA A R. L. ONLUS (CAPOGRUPPO MANDATARIA)

PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO

ACCREDITATO TRANSITORIAMENTE

CASA RESIDENZA PER ANZIANI "F.LLI BORSELLI" DI BONDENO

CIG 13944588723

L'anno duemilaundici, il giorno tredici del mese di giugno,
presso la sede dei servizi sociali del Comune di Cento, con
la presente scrittura privata autenticata da valersi per ogni
conseguente effetto di legge,

TRA

il COMUNE DI CENTO, rappresentato dal Dott. Mauro
Zuntini, nato a Bologna il 22/7/1962 domiciliato per la
carica in Cento, Via Provenzani n. 15 - Dirigente dei
Servizi alla Persona e Servizi Culturali del Comune di Cento
C.F.: 81000520387 il quale dichiara di agire in nome, per
conto e nell'interesse dello stesso Comune di Cento che



rappresenta ai sensi del vigente Regolamento Contratti nonché
in ottemperanza alla vigente convenzione che regola il
funzionamento dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest;

I COMUNI DI:

- **BONDENO** rappresentato dalla Dott.ssa Paola Mazza nata
a Bondeno il 20/03/1963 e domiciliata per la carica
in Bondeno - Piazza Garibaldi n. 1 44012 Bondeno -
Dirigente del Settore Socio Scolastico del Comune di
Bondeno C.F. 00113390389 la quale dichiara di agire in
nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di
Bondeno che rappresenta ai sensi del vigente Statuto
Comunale e Regolamento Contratti,

- **MIRABELLO** rappresentato dal Rag. Mura Angela nata a
Samugheo (OR) il 23/11/1953 domiciliata per la carica in
Mirabello - Via Turati, 2 - Responsabile del Settore
Contabile del Comune di Mirabello C.F.: 81000560383
il quale dichiara di agire in nome, per conto e
nell'interesse dello stesso Comune di Cento che
rappresenta ai sensi del vigente Regolamento Contratti,

- **SANT'AGOSTINO** rappresentato dalla Sig.ra Campanini
Daniela nata a Cento (FE) il 12/08/1956, domiciliata per
la carica in Sant'Agostino - Piazza Marconi n. 2 -
Responsabile del 1° Settore - Affari Generali e
Istituzionali - Attività Produttive - Servizi alla Persona
del Comune di Sant'Agostino C.F. 00292280385, il quale









dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di Sant'Agostino che rappresenta ai sensi del vigente Regolamento Contratti,

- POGGIO RENATICO rappresentato dal Sig. Toselli Gino nato a Poggio Renatico il 06/07/1951 domiciliato per la carica in Poggio Renatico - Piazza Castello n. 1 - Capo Area Servizi Socio Culturali del Comune di Poggio Renatico C.F.: 00339480386, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di Poggio Renatico che rappresenta ai sensi del vigente Statuto Comunale,

- VIGARANO MAINARDA, rappresentato dalla Sig.ra Beatrice Mazzoni nata a Ferrara il 09/11/1967 domiciliato per la carica in Vigarano Mainarda - Via Municipio n. 1 - Vice del Responsabile Capo Settore Servizi alla Persona Sociale e Sanitari del Comune di Vigarano Mainarda P. IVA 01207140383 - C.F. 00289820383 la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di Vigarano Mainarda che rappresenta ai sensi del vigente Regolamento Contratti,

- L'AUSL DI FERRARA, rappresentata da Manfredini Mauro nato a Ferrara il 08/07/1952 domiciliato per la carica in Cento - Via XXV Aprile, 1 in qualità di Direttore del Distretto Ovest. Il Dott. Manfredini agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda USL di Ferrara con sede legale



	in Ferrara, via Cassoli n. 30, C.F e P.IVA 01295960387 che	
	rappresenta ai sensi della deliberazione della Direzione	
	Generale dell'Azienda USL di Ferrara n. 462 del 12/11/2010	
	avente ad oggetto Delega ai Direttori di Distretto alla	
	sottoscrizione dei contratti di servizio per	
	l'accreditamento delle strutture socio sanitarie,	
	E	
	- Cooperativa Sociale In Cammino Società Cooperativa a	
	r.l. Onlus rappresentata dalla Sig.ra Bartolotti	
	Elena nata il 18/08/1960 a Faenza (RA), codice fiscale	
	BRTLNE60M58D458D, residente in Faenza (RA) Via	
	Medaglie d'Oro n. 116, in qualità di Legale	
	Rappresentante e Presidente dell'impresa con sede in	
	Faenza (RA) Via Fratelli Rosselli n. 18, cod. fiscale e	
	p. IVA 00915090393, iscritta alla C.C.I.A.A. di	
	Ravenna al n. 00915090393, tel. n. 0546.634802 fax n.	
	0546.634803, in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI	
	(Associazione temporanea di Imprese) costituita con	
	Serena Società Cooperativa Sociale a responsabilità	
	limitata ONLUS di Ferrara, impresa mandante, con sede	
	in Ferrara Via Boschetto n. 26, cod. fiscale e	
	p.IVA 00975280389, iscritta alla C.C.I.A.A. di	
	Ferrara al n. 00975280389, giusto atto notaio	
	Dott.ssa Stefania Palmieri di Ravenna del 20/11/2003,	
	Rep. N. 304216, registrato a Lugo (RA) il 24/11/2003;	

Richiamati:

- l'Articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; la Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2007, n. 772, "Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e succ. modd.";
- l'Articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, "Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale";
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 21 dicembre 2009, n. 2109, "Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accredimento, ai sensi dell'art.38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009";
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514, "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari";
- la deliberazione della Giunta Regionale, 21.12.2009, n.

Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large 'M' and 'A'.



2110 "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l'accREDITamento transitorio";

Premesso che:

- i Comuni dell'ambito distrettuale, con l'Azienda U.S.L. di Ferrara hanno sottoscritto convenzione con validità fino al 31/12/2012 per la costituzione, organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest e che con tale convenzione è stato individuato il Comune di Cento quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accREDITamento;
- il Piano di zona per la salute e il benessere sociale 2009- 011 Programma attuativo 2010 e ss.mm. ed ii. ha identificato il fabbisogno di servizi e strutture da accREDITare;
- la struttura della Casa Residenza per Anziani non Autosufficienti "F.lli Borselli" è autorizzata al funzionamento ex DGR 564/00 con atto del Comune di Bondeno con atti dirigenziali n. 1088 del 30/12/2003 e con atto n. 415 del 14/7/2010;
- l'immobile sede della Casa Residenza per Anziani non autosufficienti "F.lli Borselli" con sede in Bondeno (FE) in via Dazio n. 113 è di proprietà della Azienda USL di Ferrara;
- l'immobile sede della Casa Residenza per Anziani non

autosufficienti "F.lli Borselli" è stato, attraverso
scrittura privata, locato al Comune di Bondeno con
atto rep. del Comune di Bondeno n. 18501 integrato
con atto a rep. n. 18953 del Comune di Bondeno
fino a tutto il 31/12/2012 e tale contratto
consente la sublocazione ad altro soggetto;

- la struttura della Casa Residenza per Anziani non
autosufficienti "F.lli Borselli" con sede in Bondeno
(FE) è attualmente concessa in sublocazione all'ATI "In
Cammino- Serena" con atto a rep. n. 18523 del
16/02/2004 del Comune di Bondeno integrato con atto a
repertorio del Comune di Bondeno n. 18956 in data
2/3/2009;

- che i posti in programmazione per la struttura sono 60
(già 40 posti di CP e 20 posti in RSA);

Visti:

- la domanda assunta al protocollo del comune di Cento al
n. 46135/2010 e la documentazione allegata, presentata
congiuntamente da Comune di Bondeno e da Cooperativa
Sociale In Cammino Società Coop.va Onlus - impresa
capogruppo mandataria dell'ATI-In Cammino-Serena;

- l'atto di concessione dell'accREDITamento, rilasciato in
data 30 dicembre 2010 da Comune di Cento a ATI In
Cammino- Serena costituita dalla Cooperativa Sociale In
Cammino Società Cooperativa Onlus (impresa capogruppo



	mandataria dell'ATI) con sede in Faenza (RA) in via	
	F.lli Rosselli n. 18 e dalla impresa mandante Serena	
	Soc. Coop. Sociale Onlus con sede in Via Boschetto,	
	26 - 44124 Ferrara, per il servizio Casa Residenza	
	per Anziani non autosufficienti, con scadenza 31	
	dicembre 2013;	
	- il programma di adeguamento dell'organizzazione e della	
	gestione del servizio;	
	- l'atto di costituzione, a firma Dott.ssa Stefania	
	Palmieri di Ravenna in data 20 novembre 2003 registrato	
	a Lugo (RA) il 24/11/2003, di costituzione	
	dell'Associazione Temporanea di Impresa tra Cooperativa	
	Sociale In Cammino Società Cooperativa a r. l. Onlus	
	in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI	
	(Associazione temporanea di Imprese) costituita con	
	Serena - Società Cooperativa Sociale a	
	responsabilità limitata ONLUS di Ferrara, impresa	
	mandante, per l'affidamento in concessione del servizio	
	di gestione della casa protetta/RSA centro diurno -	
	assistenza domiciliare;	
	- la deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2011,	
	n. 390 avente ad oggetto "Accreditamento dei servizi	
	socio-sanitari: attuazione dell'art. 23 della L.R. 4/08	
	e s.m.i. e modifiche ed integrazioni delle DGR 514/09 e	
	DGR 2110/09" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della	

Handwritten signature/initials in the right margin, corresponding to the first part of the text.

Handwritten signature/initials in the right margin, corresponding to the second part of the text.

Handwritten signature/initials in the right margin, corresponding to the third part of the text.

Handwritten signature/initials in the right margin, corresponding to the fourth part of the text.

Handwritten signature/initials in the right margin, corresponding to the fifth part of the text.

Handwritten signature/initials in the right margin, corresponding to the sixth part of the text.

Handwritten signature/initials in the right margin, corresponding to the seventh part of the text.

Regione Emilia-Romagna - parte seconda - il giorno

13/04/2011;

Preso atto che, ai fini della interpretazione autentica dell'articolato contrattuale, le parti utilizzeranno le definizioni e le abbreviazioni contenute nell'allegato "Glossario" sottoscritto e mantenuto agli atti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

- per la committenza

Comune di Cento

Servizi alla Persona e Servizi Culturali







Referente operativo: Responsabile pro-tempore del procedimento di accreditamento (Dott.ssa Roberta Sarti -









Via Malagodi n. 12, 44042 Cento (FE) Tel 051.6843.345 e mail sarti.r@comune.cento.fe.it) e Responsabile pro-tempore della

Gestione Associata Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali (Dott.ssa Roberta Fini - Via Malagodi, n.

12, 44042 Cento (FE) Tel 051.6843.351 e mail fini.r@comune.cento.fe.it)



Comune di Bondeno	
Servizi alla Persona e Servizi Culturali	
Referente operativo: Responsabile pro-tempore del	
procedimento di accreditamento: Sig. Fulvio Massimo Mori,	
Via Dei Mille n. 16, 44012 Bondeno(FE) Tel. 0532.899505	
e_mail <u>sersoc@comune.bondeno.fe,.it</u>	
E	
Azienda Us1 di Ferrara	
U.O. Socio Sanitaria	
Via Ugo Bassi, 1 - 40042 Cento (FE)	
Referente operativo: Responsabile pro-tempore del Modulo	
operativo Socio sanitario Integrato Dott. Enrico Treggiari	
Via Ugo Bassi n. 1, 44042 Cento (FE) Tel 051.6838.205	
e_mail <u>e.treggiari@ausl.fe.it</u>	
- per il soggetto produttore	
Cooperativa Sociale In Cammino Società Cooperativa a r.l. -	
ONLUS Faenza (RA) - Via F.Lli Rosselli n. 18 - Tel. 0546	
634802 - Fax. 0546 634803 e mail <u>info@incammino.it</u>	
Referente operativo: Dott. Giuseppe Della Vedova	
3. Ciascuna delle parti si impegna a comunicare all'altra	
tempestivamente qualsiasi variazione dei propri recapiti che	
dovesse verificarsi nel periodo di durata del rapporto.	
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO	
1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti	
in relazione alla gestione del servizio Casa Residenza per	

Anziani (CRA) "F.lli Borselli" sita in Via Dazio n. 113,	
44012 Bondeno (FE) Tel. 0532-898101 - Fax. 0532 893510,	
nell'ambito della concessione dell'accreditamento	
transitorio a quel servizio.	
2. Il Contratto include altresì gli obblighi che il soggetto	
produttore ha assunto all'atto del rilascio	
dell'accreditamento ed in particolare:	
- accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine	
al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella	
regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni	
periodiche sui servizi erogati e sul loro	
modello gestionale;	
- l'accettazione di tariffe predeterminate;	
- l'assunzione di un debito informativo verso le	
Amministrazioni competenti;	
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano	
il sistema locale dei servizi a rete, così come	
precisato dalla L.R. 2/2003.	
3. Le parti si danno atto che il presente contratto include i	
contenuti dell'Atto di Accreditamento e del Programma di	
adeguamento gestionale, citato espressamente nel medesimo	
Atto di accreditamento, prevedendone anche gli adempimenti	
posti a carico del soggetto produttore. Il Programma di	
adeguamento gestionale é conseguentemente allegato in parte	
integrante e sostanziale al presente Contratto.	



ART. 3 - DURATA

1. Il presente Contratto ha durata a far data dal 01 luglio 2011 e scade il 31 dicembre 2013.

2. Al termine del periodo di validità, il presente Contratto, relativo alla concessione dell'accreditamento transitorio, non potrà essere rinnovato.

3. Fino al 30 giugno 2011 continuano ad essere applicati i contratti e le convenzioni vigenti.

4. Il contratto di concessione del servizio di gestione della casa protetta/rsa - centro diurno - assistenza domiciliare a repertorio del Comune di Bondeno n. 18955 del 2/3/2009 è risolto a decorrere dal 1° luglio 2011.

Art. 4 - MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il soggetto produttore fornirà il servizio accreditato, a partire dal 1° luglio 2011, nella seguente misura:

- n. 60 posti di CRA.

2. La Committenza garantisce per quanto riguarda l'occupazione dei posti che saranno remunerati, nella fase di accreditamento transitorio, solo se effettivamente occupati.

3. I posti del servizio potranno anche essere utilizzati quali posti per interventi di sollievo.

4. Annualmente, con un preavviso di tre mesi, la Committenza indicherà formalmente al soggetto produttore eventuali variazioni del volume di offerta del servizio accreditato.

ART. 5 PROGRAMMI DI INVESTIMENTO



1. I rapporti tra Committenti e soggetto produttore, in merito alla realizzazione degli eventuali investimenti, saranno formalizzati in apposita Convenzione, che prevederà caratteristiche delle opere, modalità e tempi di realizzazione, criteri di finanziamento e oneri a carico di ciascun contraente.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ART. 6 REQUISITI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati:

- dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;
- dal Programma di adeguamento gestionale;
- dalla Carta dei servizi del servizio oggetto del presente contratto.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

2. Il soggetto produttore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto di servizio, si impegna a aggiornare la propria Carta dei servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, saranno descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

3. In particolare nella Carta dei Servizi saranno descritti:

- modalità e criteri di accesso alle prestazioni;
- modalità di erogazione, caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni;

[Handwritten signature]



- modalità di segnalazione, di reclamo e di risarcimento;

- indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, ivi inclusi reclami.

4. La Carta dei servizi sarà utilizzata quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni del soggetto produttore nei confronti degli utenti stessi.

ART. 7 - AMMISSIONE DEGLI UTENTI

1. L'ammissione al servizio oggetto del contratto verrà effettuata, sulla base di specifica graduatoria distrettuale, dal competente servizio dell'Azienda Usl di Ferrara, Distretto Ovest, anche su attivazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVG) di concerto con i servizi sociali dei Comuni. Gli enti provvederanno congiuntamente anche alla definizione del progetto di vita e di cure.

2. La documentazione per l'ammissione comprenderà anche la valutazione multidimensionale e la certificazione di non autosufficienza.

3. Il soggetto produttore deve predisporre una procedura per la definizione e l'aggiornamento del PAI, in accordo e in continuità con il progetto di vita e di cura predisposto dai servizi sanitari e sociali che inviano l'utente.

ART. 8 FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

1. Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del Contratto di

servizio, le prestazioni e/o forniture descritte nei commi

seguenti.

2. Le seguenti prestazioni saranno fornite dall'Azienda USL di Ferrara:










a) Assistenza medico-generica: n. 6 ore settimanali ogni 30 ospiti anziani non autosufficienti per gli ospiti della già Casa Protetta e n. 16 ore settimanali ogni 20 anziani non autosufficienti del nucleo ad alta intensità assistenziale della già RSA. L'Assistenza medica è garantita mediante un medico convenzionato per la medicina generale individuato secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna e Sindacati medici con relativa sostituzione disposta dal medico stesso in caso di assenza.

La figura ivi inclusa la fornitura delle divise e dei dispositivi di protezione individuale è a carico dell'Azienda USL di Ferrara. Le ore di assistenza devono essere periodicamente adeguate tenendo conto del numero degli ospiti.

L'attività di coordinamento e qualificazione dell'assistenza medica è affidata al Responsabile Medico della Salute Anziani del Distretto Ovest in cui sono collocate le strutture residenziali e che opera in costante rapporto con il Servizio Assistenza Anziani.

Il medico incaricato, la cui attività è svolta nell'ambito di schemi organizzativi e programmi di intervento



	elaborati di intesa con il Soggetto produttore ed il	
	Distretto, è tenuto a:	
	a) assicurare l'attività all'interno della struttura residenziale con un numero di accessi settimanali adeguato alla tipologia degli ospiti, in accordo con il Coordinatore della struttura residenziale di norma non inferiori a 2;	 
	b) assicurare le visite richieste in via di urgenza tra le 8 e le 20 nei giorni feriali secondo le norme convenzionali, anche al di fuori degli accessi previsti;	 
	c) assicurare il raccordo con i presidi ospedalieri in caso di ricovero dell'anziano e per le prestazioni ambulatoriali specialistiche;	
	d) assumere la responsabilità complessiva in ordine alla tutela della salute degli anziani ospiti che si estrinseca in compiti diagnostici, terapeutici, riabilitativi, preventivi e di educazione sanitaria.	
	e) partecipare agli incontri di programmazione e coordinamento con gli altri operatori della struttura residenziale al fine di assicurare la valutazione multidimensionale dell'anziano, programmare, attuare e verificare i piani individuali di assistenza con l'équipe multiprofessionale;	 
	f) partecipare alle iniziative di aggiornamento specifico sui temi concernenti l'assistenza agli anziani,	

nell'ambito dei programmi promossi annualmente

dall'Azienda Usl su base distrettuale, in accordo con il

Servizio Assistenza Anziani;

g) partecipare agli incontri periodici per la verifica

dei programmi di attività dell'intera struttura;

h) partecipare all'attività di informazione, formazione e

consulenza nei confronti dei familiari degli anziani

ospiti;

i) provvedere, per ciascuno degli ospiti, alla tenuta ed

aggiornamento di una cartella sanitaria orientata per

problemi concordata a livello aziendale, da cui risultino

comunque gli elementi necessari alla classificazione

annuale degli anziani con riferimento a: grave disturbo

comportamentale, elevato bisogno sanitario, grado di

disabilità severo. In fase di prima applicazione possono

essere utili i criteri di riferimento elencati nelle

direttive regionali;

j) la certificazione annuale, ai fini della

classificazione degli anziani non autosufficienti, rientra

nelle funzioni del medico coordinatore di struttura;

k) redigere le eventuali certificazioni concernenti

l'esercizio dell'attività di medicina generale, a norma

convenzionale.

Il Servizio di Continuità Assistenziale (emergenza

territoriale 118) dell'Azienda USL di Ferrara si impegna a



garantire l'attività all'interno della struttura.

b) Assistenza specialistica: L'Azienda USL di Ferrara, Distretto Ovest assicura agli ospiti non autosufficienti di Casa Residenza per Anziani particolari percorsi preferenziali per garantire l'attività di assistenza specialistica programmata, sulla base delle effettive esigenze valutate dal Medico di Struttura, con particolare riferimento alle specialità di geriatria, fisioterapia ed ortopedia, assicurando inoltre l'attività di assistenza e consulenza da parte di altri servizi.

c) Assistenza farmaceutica: L'Azienda USL di Ferrara, Distretto Ovest assicura agli ospiti non autosufficienti di Casa Residenza per Anziani l'assistenza farmaceutica tramite il Dipartimento Farmaceutico Interaziendale attraverso la Fornitura diretta secondo il normale sistema di approvvigionamento, ossia ritirando il materiale presso i magazzini farmaceutici territorialmente competenti dell'Azienda USL:

a) specialità medicinali nelle forme farmaceutiche e nei dosaggi presenti nel Prontuario Terapeutico Provinciale Locale Aziendale, compresi gli stupefacenti, gli emoderivati e l'ossigeno terapeutico

b) presidi medico chirurgici o dispositivi medici: aghi, cateteri vescicali, deflussori, occhiali e mascherine per ossigeno, sacchi di raccolta delle urine, e contenitori

di plastica per materiale tagliente, siringhe a monouso, sonde, ad esclusione dei presidi per l'incontinenza, disinfettanti e materiali di medicazione;

c) prodotti dietetici correlati alle patologie di cui al D.M. Sanità 1.7.1982, nelle forme e nei dosaggi aggiudicati nella trattativa privata per l'Azienda con l'esclusione comunque, di tutti i prodotti per la prima infanzia;

Le richieste dei beni sopra elencati dovranno essere autorizzate dal medico della struttura. Il medico della struttura assicura il corretto processo della gestione farmaci secondo le modalità organizzative descritte nella procedura aziendale n. 1459 "La gestione clinica dei farmaci". Per i farmaci non ricompresi nel Prontuario Farmaceutico Provinciale è necessaria la prescrizione del medico della struttura. Non si riconoscerà quindi rimborso di farmaci acquistati in farmacie esterne se non debitamente giustificati ed autorizzati.

La fornitura di sangue ed emoderivati avverrà attraverso l'applicazione della procedura aziendale n. 2026 "Utilizzo del sangue ed emoderivati".

d) Assistenza protesica: L'Azienda USL si impegna ad assicurare l'assistenza protesica agli utenti aventi diritto a presidi personalizzati di cui all'elenco 1 del Nomenclatore tariffario ai sensi del DM 332/1999.



La Struttura deve disporre di una propria dotazione di presidi per assicurare l'assistenza protesica non personalizzata ai propri ospiti.

a) Trasporti sanitari: L'Azienda U.S.L. assicura il trasporto sanitario in caso di ricovero ordinario e dimissione da presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati compreso il day-hospital di anziani non autosufficienti, allettati o non trasportabili con mezzi ordinari, ospitati presso la Casa Residenza per Anziani. Gli altri trasporti (visite specialistiche, etc.) sono a carico del soggetto produttore.

3. Le seguenti prestazioni sanitarie saranno fornite dal Soggetto produttore con rimborso degli oneri a carico dell'Azienda USL di Ferrara:

a) Assistenza infermieristica nel rapporto di un infermiere ogni 12 anziani non autosufficienti per gli ospiti della già Casa Protetta e nel rapporto di un infermiere ogni 6 anziani non autosufficienti per la parte del nucleo ad alta intensità assistenziale della già RSA. Tenuto conto della necessità di assicurare i turni del personale infermieristico durante l'arco della 24 ore e della situazione logistica della struttura è definito in numero 9 infermieri per almeno 1548 ore annue ciascuno. L'assistenza infermieristica deve essere fornita mediante infermieri professionali dipendenti o con altro rapporto di

impiego consentito dalle norme vigenti a carico del soggetto
produttore ivi inclusa la fornitura delle divise e dei
dispositivi di protezione individuale per detto personale. Il
personale infermieristico dovrà essere messo a
disposizione dal soggetto produttore nel limite minimo di
1548 ore annue per ciascuna unità ai sensi del punto
3.3.4 della DGR1378/1999 e della Circolare regionale n. 7
del 25/06/2007 avente ad oggetto "Omogeneizzazione delle
prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani"
precisando che, per il servizio relativo al nucleo di venti
ospiti non autosufficienti ad alta intensità assistenziale,
alla data di stipula del presente contratto, vi è la
necessità di copertura nell'arco delle 24 ore e pertanto
necessita personale infermieristico anche nel turno notturno.
L'Azienda U.S.L. di Ferrara rimborserà la spesa
effettivamente sostenuta e dettagliatamente documentata per
ogni infermiere professionale in ogni caso entro il limite di
costo del personale dipendente dell'AUSL stessa.
Le ore di assistenza infermieristica devono essere
periodicamente adeguate tenendo conto del numero degli
ospiti. L'Azienda U.S.L. rimborserà la spesa effettivamente
sostenuta e dettagliatamente documentata per ogni infermiere
messo a disposizione dal Soggetto produttore stabilendo il
tetto massimo di spesa che, tenuto conto di quanto
previsto dal C.C.N.L. vigente e delle indennità accessorie



	erogate dalla stessa Azienda USL di Ferrara, per tale	
	figura professionale alla firma del presente contratto di	✓
	servizio risulta essere di Euro 40.000,00 annui lordi per 13	
	mensilità, oltre IVA di legge. Il suddetto importo esprime il	ES
	limite massimo di riconoscibilità del costo della figura	
	professionale in argomento per il numero minimo di 1548 ore	
	annue per infermiere, e tale riconoscimento avverrà sempre e	
	comunque nel limite delle spese effettivamente sostenute e	✗
	documentate per le quantità orarie.	
	Per le malattie di lunga durata e per la sostituzione delle	AM
	assenze al di sopra della media (per es. personale	
	infermieristico assente per maternità e puerperio) provvede	
	il soggetto produttore.	
	Nell'ipotesi che, in situazioni di emergenza il servizio	✗
	venga reso con personale dipendente della stessa Azienda UsL	
	di Ferrara e tenuto conto che tale personale ha per la stessa	
	Amministrazione un costo orario medio superiore, (in quanto	AM
	le prestazioni vengono rese in attività eccedente il normale	
	impegno orario) gli oneri dovranno essere addebitati al	
	soggetto produttore richiedente con i valori corrispondenti	
	ai costi effettivamente sostenuti dall'Azienda UsL.	AM
	L'attività infermieristica deve integrarsi, all'interno della	
	Casa Residenza per Anziani, con lo svolgimento delle	
	attività socio-assistenziali.	AM
	L'AUSL e il soggetto produttore possono concordare	

l'adeguamento dell'assistenza infermieristica, per gli anziani con bisogni sanitari elevati valutati in ogni caso nel livello B per dare adeguate risposte sanitarie agli ospiti. Sulla base dei bisogni sanitari degli ospiti e del modello organizzativo della struttura l'AUSL può autorizzare il soggetto produttore a far fronte ad esigenze straordinarie finalizzate in ogni caso alla riduzione del numero di ricoveri ospedalieri. L'adeguamento autorizzato dall'Azienda USL e concordato sulla base delle esigenze degli ospiti come evidenziate nel PAI sarà formalizzato anche con l'indicazione dell'importo massimo di oneri che saranno rimborsati dall'Azienda USL così come previsto per il restante personale infermieristico.

b) Assistenza riabilitativa nel rapporto di un terapeuta della riabilitazione ogni 40 anziani non autosufficienti per la parte del nucleo ad alta intensità assistenziale della già RSA e nel rapporto di un terapeuta della riabilitazione ogni 60 anziani non autosufficienti per i rimanenti ospiti, mediante terapeuta della riabilitazione dipendente o con altro rapporto di impiego consentito dalle norme vigenti a carico del soggetto produttore ivi inclusa la fornitura delle divise e dei dispositivi di protezione individuale per detto personale. Il personale terapeuta della riabilitazione dovrà essere messo a disposizione dal soggetto produttore nel limite minimo di 1548 ore annue











per ciascuna unità, o frazione di essa, ai sensi del punto 3.3.4 della DGR 1378/1999 e della Circolare regionale n. 7 del 25/06/2007 avente ad oggetto "Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie nella rete dei servizi per anziani".

L'Azienda U.S.L. di Ferrara rimborserà la spesa effettivamente sostenuta e dettagliatamente documentata per ogni terapeuta della riabilitazione in ogni caso entro il limite di costo del personale dipendente dell'AUSL stessa.

Le ore di assistenza riabilitativa devono essere periodicamente adeguate tenendo conto del numero degli ospiti. L'Azienda U.S.L. rimborserà la spesa effettivamente sostenuta e dettagliatamente documentata per ogni terapeuta della riabilitazione messo a disposizione dal Soggetto produttore stabilendo il tetto massimo di spesa che, tenuto conto di quanto previsto dal C.C.N.L. vigente e delle indennità accessorie erogate dalla stessa Azienda USL di Ferrara, per tale figura professionale alla firma del presente contratto di servizio risulta essere di Euro 38.000,00 annui lordi per 13 mensilità, oltre IVA di legge.

Il suddetto importo esprime il limite massimo di riconoscibilità del costo della figura professionale in argomento per il numero minimo di 1548 ore annue per terapeuta della riabilitazione, e tale riconoscimento avverrà sempre e comunque nel limite delle spese effettivamente sostenute e documentate per le quantità orarie.

	Per le malattie di lunga durata e per la sostituzione delle	
	assenze al di sopra della media (per es. personale terapeuta	
	della riabilitazione assente per maternità e puerperio)	
	provvede il soggetto produttore.	
	Nell'ipotesi che, in situazioni di emergenza il servizio	
	venga reso con personale dipendente della stessa Azienda	
	Usl di Ferrara e tenuto conto che tale personale ha per	
	la stessa Amministrazione un costo orario medio superiore (in	
	quanto le prestazioni vengono rese in attività eccedente il	
	normale impegno orario) gli oneri dovranno essere addebitati	
	al soggetto produttore richiedente con i valori	
	corrispondenti ai costi effettivamente sostenuti dall'Azienda	
	Usl. L'attività riabilitativa deve integrarsi, all'interno	
	della Casa Residenza per Anziani, con lo svolgimento	
	delle attività socio-assistenziali.	
	c) <u>Responsabile dell'attività sanitaria:</u> L'attività	
	di coordinamento dell'assistenza sanitaria in collaborazione	
	con il soggetto produttore accreditato consiste in:	
	- coordinamento organizzativo delle attività sanitarie	
	per garantire la massima integrazione con tutte le altre	
	attività della struttura residenziale;	
	- coordinamento del personale infermieristico e	
	riabilitativo;	
	- coordinamento delle soluzioni logistiche e delle	
	modalità organizzative per l'effettuazione delle visite	



	specialistiche;	
	- promozione di incontri di verifica dell'attività sanitaria svolta;	
	- promozione di azioni e progetti per la valutazione ed il controllo della qualità dell'assistenza;	SS
	- partecipazione alla elaborazione ed adozione dei protocolli diagnostici ed assistenziali.	SS
	Il soggetto produttore metterà a disposizione la figura professionale attraverso personale dipendente o con altro rapporto di impiego consentito dalle norme vigenti. E' a carico del produttore anche la fornitura delle divise e dei dispositivi di protezione individuale per detto personale. Il personale dovrà essere messo a disposizione dal soggetto produttore nel limite minimo di attività sanitarie, quantificate ai sensi della DGR n. 1378/99, determinato in dieci ore settimanali. L'Azienda U.S.L. di Ferrara rimborserà la spesa effettivamente sostenuta e dettagliatamente documentata per le ore sopraindicate prestate dalla figura professionale in ogni caso entro il limite di costo del personale dipendente dell'AUSL stessa.	AM
	Le ore di coordinamento sanitario devono essere periodicamente adeguate tenendo conto del numero degli ospiti.	AM
	ART. 9 REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO	
	1. La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del	AM

Contratto di servizio è assicurata attraverso:

- le tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;
- le quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico (in misura totale o parziale) dai Comuni, per gli assistiti in condizioni economiche disagiate secondo le disposizioni regolamentari vigenti di ciascuna amministrazione comunale;
- il rimborso, da parte dell'AUSL, delle prestazioni sanitarie, a carico del bilancio dell'AUSL (Fondo Sanitario Regionale) come indicato nell'art. 8 del presente contratto.

2. I costi relativi alle prestazioni sanitarie, fornite dal soggetto produttore su richiesta dell'AUSL e i costi di ulteriori forniture o prestazioni eventualmente richieste al soggetto produttore dai Committenti e non previsti nel calcolo del costo di riferimento regionale, sono calcolati e remunerati separatamente.








9.1 DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO

1. L'entità delle tariffe e delle quote di contribuzione è calcolata sulla base:

- a) del costo di riferimento per il servizio accreditato,
- b) della valutazione del livello assistenziale degli utenti.

2. La valutazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuato dal Comitato di Distretto, sulla



	base degli elementi informativi forniti dal soggetto	
	produttore e previo contraddittorio con lo stesso soggetto.	
	3. Il costo di riferimento viene aggiornato annualmente.	
	9.2 FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE	
	1. I Committenti attivano il necessario flusso informativo con il soggetto produttore dei servizi, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione e/o l'aumento del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione. I Committenti potranno predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni.	  
	2. A tal fine, il produttore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria.	
	3. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il soggetto produttore deve comunicare le eventuali variazioni sulle presenze di personale che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione del costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni tariffarie. In caso di omissione delle citate comunicazioni, si procederà al recupero della parte di tariffa indebitamente percepita.	 

9.3 VALUTAZIONE DEL CASE MIX

1. Al fine di aggiornare semestralmente la valutazione del livello assistenziale degli utenti e, conseguentemente, l'importo delle tariffe, il soggetto produttore e i committenti adotteranno i criteri e i tempi stabiliti nelle direttive regionali.
2. Le suddette valutazioni incidono sull'importo delle tariffe per il servizio accreditato.

9.4 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. L'importo della tariffa è calcolata dall'Istituzione competente, sulla base del costo di riferimento del servizio accreditato e del case mix degli utenti, tenendo conto degli elementi di flessibilità gestionale di cui al punto 3.1 della DGR 2110/2009. L'importo della tariffa è inclusiva di IVA, se dovuta.
2. La Committenza si impegna a liquidare al soggetto produttore le tariffe dovute, mensilmente, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento di regolare fattura da parte del gestore e del riscontro di regolarità della stessa ed a seguito dell'espletamento delle verifiche di legge, da concludersi entro lo stesso termine.

ART. 10 RIMBORSO DEGLI ONERI SANITARI

1. L'AUSL rimborserà al gestore le prestazioni sanitarie di cui all'art. 8, che dovranno essere fornite direttamente dal gestore stesso, sulla base delle spese realmente



sostenute.

2. Il rimborso delle prestazioni sanitarie fornite dal gestore verrà liquidato dall'AUSL mensilmente, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento di regolare fattura da parte del gestore, assieme alla documentazione delle spese sostenute e del riscontro di regolarità della stessa e della documentazione giustificativa, da concludersi entro lo stesso termine.

3. Non è ammesso, in alcun caso, un rimborso superiore al costo in caso di fornitura diretta, con proprio personale dipendente, da parte dell'AUSL delle stesse prestazioni sanitarie.

ART. 11 DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. La disciplina e la determinazione annuale delle quote di contribuzione a carico degli utenti, compete alle Amministrazioni comunali competenti, nell'ambito degli indirizzi della Regione e dell'Organismo competente.

2. E' esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver informato adeguatamente gli utenti.

3. La quota individuale di contribuzione è comunicata dal soggetto produttore accreditato, all'utente o ai suoi familiari. Il soggetto produttore richiede all'utente o ai suoi familiari l'accettazione della stessa prima

dell'ingresso in struttura dell'utente.

4. Nel caso in cui l'utente sia esonerato totalmente o parzialmente dal pagamento della quota di contribuzione, il servizio sociale territorialmente competente comunica tempestivamente al soggetto produttore l'assunzione del corrispondente onere a proprio carico prima dell'ingresso in struttura dell'utente.

ART. 12 RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. Il soggetto produttore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza:

- il sistema di remunerazione è onnicomprensivo e non sussiste la possibilità per il soggetto produttore del servizio accreditato di prevedere ulteriori introiti da parte degli utenti oltre alla retta determinata ai sensi dell'art. 11 del presente contratto, salvo fornisca prestazioni e servizi eccedenti quelli programmati su richiesta dell'utente;
- la retta è giornaliera e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza;
- la retta a carico degli ospiti, e la quota a carico del FRNA, sono riconosciute dal primo giorno di ingresso nel servizio, sino al giorno di dimissione o decesso compreso;
- in caso di mantenimento del posto letto in



conseguenza a ricoveri ospedalieri, rientri temporanei

in famiglia, soggiorni climatici o terapeutici o

comunque di assenze programmate, concordate con il

soggetto produttore lo stesso può prevedere il

versamento di una quota della retta a carico degli

ospiti non superiore al 45% della retta giornaliera ed

il riconoscimento non superiore al 45% della quota a

carico del FRNA;

- il soggetto produttore può chiedere un anticipo della

retta a carico degli ospiti a titolo cauzionale non

superiore ad una mensilità;

- il soggetto produttore del servizio deve rilasciare, ai

sensi della normativa vigente in un tempo congruo per

consentire al cittadino la presentazione della

dichiarazione dei redditi, l'attestazione, sulla base

delle giornate di presenza e dell'effettivo pagamento da

parte degli utenti, delle spese per l'assistenza

specifiche sostenute dagli utenti, che gli stessi

potranno utilizzare ai fini fiscali nei casi previsti

dalla legislazione vigente;

- il soggetto produttore del servizio deve assicurare

i flussi informativi nei tempi e con le modalità

definite dalla Regione, nel rispetto, per i servizi

accreditati per anziani non autosufficienti, di quanto

previsto nel programma regionale di attuazione del

Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle
Politiche sociali del 17/12/2008 pubblicato sulla G.U.
n. 6 del 9/1/2009.

2. Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da
parte degli utenti, il soggetto produttore prevederà le
forme di riscossione più idonee.

3. Qualora vengano segnati dall'utenza errori
nell'applicazione della quota di contribuzione il soggetto
produttore dovrà provvedere alla modifica dell'importo pagato
a partire dal primo mese successivo al provvedimento di
revisione.

4. L'utente che non paga entro il termine indicato è
considerato "moroso". Il soggetto produttore o suo incaricato
invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo
raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel
sollecito il soggetto produttore dovrà indicare le modalità
ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento.
Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il
soggetto produttore provvederà ad informare tempestivamente,
e comunque non oltre 90 giorni, i servizi sociali
territorialmente competenti che l'ospite risulta moroso. I
servizi sociali territorialmente competenti avranno a
disposizione venti giorni per adottare, sulla base della
situazione sociale, reddituale e familiare, le azioni
necessarie a garantire l'integrale pagamento degli importi



dovuti maturati e maturandi. Decorso tale termine, qualora l'intervento dei servizi sociali territorialmente competenti non abbia comportato il recupero totale del credito, il soggetto produttore potrà procedere tramite vie legali o normativamente ammesse.

5. All'utente moroso il soggetto produttore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, gli interessi legali oltre che una penale aggiuntiva alla quota di contribuzione in ogni caso non superiore ad € 100,00 per ogni mese di morosità.

6. In caso di esito infruttuoso delle procedure di recupero del credito, le Amministrazioni comunali competenti individueranno le opportune modalità di intervento volte a garantire quanto previsto al comma 4.

ART. 13 INTERESSI DI MORA

1. I pagamenti della Committenza al produttore devono essere effettuati entro 90 (novanta) giorni da ricevimento della fattura, riscontrata regolare, e previo esperimento delle verifiche di Legge, da concludersi entro lo stesso termine fatta salva in ogni caso l'ipotesi di causa di forza maggiore ovvero per cause di ritardo riconducibili a fatto dello stesso soggetto produttore.

2. In caso di superamento del termine, sono dovuti gli interessi di mora nella misura prevista dal D. Lgs. 9

ottobre 2002, n. 231 e ss.mm. ed ii.

ART. 14 CONTINUITA' DEL SERVIZIO

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti sia del soggetto produttore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il soggetto produttore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni, sulle cause della interruzione o sospensione e sui presumibili tempi di ripristino della regolarità del servizio.

3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al soggetto produttore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

5. In materia di scioperi si applica al presente contratto di servizio quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali, ed in particolare la L.



12/06/90, n. 146, "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge" e ss.mm. ed ii. nonché i relativi provvedimenti attuativi.

ART. 15 - RISORSE UMANE

1. Per il personale utilizzato dal soggetto produttore dovrà essere assicurato il rispetto del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di lavoro di secondo livello e tutte le relative indennità, nonché la piena contribuzione previdenziale ed assicurativa secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

2. Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi entro i limiti previsti dalla normativa sull'accreditamento, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

3. Il Comune di Bondeno comanda, con il presente contratto, al soggetto produttore per l'utilizzo esclusivamente nella Casa Residenza per Anziani "F.lli Borselli" di Bondeno il seguente personale nei ruoli organici del Comune stesso:

- n. 2 operatori cat. B3-B5 C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali, tempo pieno;

- n. 2 operatori cat. B1-B2 C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali, tempo pieno;

- n. 1 operatore cat. B1-B2 C.C.N.L. personale non dirigente comparto regioni e autonomie locali, 18 ore settimanali.

4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo del Comune di Bondeno comandato al soggetto produttore è regolato dai vigenti C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali, dal contratto integrativo aziendale e dall'accordo del 5 settembre 2003 e ss.mm. ed ii. siglato tra il Comune di Bondeno e le Organizzazioni Sindacali, agli atti, che il soggetto produttore dichiara di conoscere ed accettare.

5. Il soggetto produttore rimborserà gli oneri sostenuti dal Comune di Bondeno per il pagamento degli emolumenti dovuti ai dipendenti indicati nel comma 4 del presente articolo. A tale proposito il Comune di Bondeno provvederà ad emettere



mensilmente apposita richiesta di pagamento.

6. Il soggetto produttore dovrà rimborsare gli oneri sostenuti per il personale dal Comune di Bondeno, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della richiesta, previo riscontro di regolarità della medesima, fatta salva in ogni caso l'ipotesi di causa di forza maggiore ovvero per cause di ritardo riconducibili a fatto del Comune di Bondeno.

7. In caso di superamento del termine, sono dovuti gli interessi di mora nella misura prevista dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

8. In caso di cessazione dal servizio ovvero di trasferimento del dipendente comandato ad altro servizio comunale la figura professionale, in vista del conseguimento della gestione unitaria, sarà assicurata dal soggetto produttore.

ART. 16 - RISORSE PATRIMONIALI

1. L'immobile sede della CRA "F.lli Borselli", locato dal Comune di Bondeno dall'AUSL di Ferrara è attualmente sublocato al soggetto produttore fino al 31/12/2012. Il soggetto produttore provvederà fino al 31/12/2012 a corrispondere il relativo canone di locazione al Comune di Bondeno. L'Azienda USL di Ferrara si impegna a rinnovare il contratto di locazione alla scadenza direttamente con il soggetto produttore.

2. I beni mobili, gli impianti, le attrezzature e i

macchinari di proprietà della CRA "F.lli Borselli", locati al Comune di Bondeno dall'AUSL di Ferrara sono attualmente sublocati al soggetto produttore fino al 31/12/2012. Il soggetto produttore provvederà fino al 31/12/2012 a corrispondere il relativo canone di locazione al Comune di Bondeno fino a tale data. L'Azienda USL di Ferrara si impegna a rinnovare il contratto di locazione alla scadenza direttamente con il soggetto produttore.

3. Se, in sede di rinnovo, il contratto di locazione prevedesse un canone più elevato di quello stabilito nel contratto vigente, le Parti concorderanno le modalità attraverso cui riconoscere al soggetto produttore i maggiori oneri economici da sostenere per mantenere i livelli assistenziali assicurati con il presente contratto di servizio. Le Parti si danno atto che i suddetti livelli assistenziali sono migliorativi rispetto agli standard previsti dalla DGR 1378/99 di un monte ore annuo pari a 5.310 ore e che per queste prestazioni aggiuntive non sono stati applicati, nel presente contratto, aumenti alle tariffe previste dalla DGR 2110/2009.

4. Relativamente all'immobile, ai beni mobili, agli impianti, alle attrezzature e ai macchinari utilizzati per la realizzazione del servizio devono essere correttamente conservati dal soggetto produttore che mantiene a proprio carico la manutenzione ordinaria.



5. Il soggetto produttore potrà sub-concedere a terzi il godimento o l'uso dei beni o di parte di essi, qualora i terzi siano legati al soggetto produttore da un contratto di fornitura per la realizzazione degli interventi e servizi previsti nel presente contratto, trasferendo sugli stessi i relativi obblighi ed oneri.

6. La copertura assicurativa per danni a terzi - inclusi gli utenti, l'Ente proprietario e prestatori di lavoro - a causa dell'attività espletata dal soggetto produttore spetta al soggetto produttore medesimo. Nel caso di cui al comma 5, i terzi saranno tenuti anch'essi ad analoga copertura assicurativa.

7. Il soggetto produttore deve trasmettere copia delle assicurazioni RCT/RCO con massimale pari ad € 5 milioni per RC verso terzi, € 5 milioni per RC verso prestatori stipulate con Assimoco. Assicurazioni S.p.A. polizza n. 577/454/00030 avente scadenza il 31/12/2011, dando garanzia del pagamento dei premi assicurativi successivi senza soluzione di continuità delle coperture assicurative fino a scadenza naturale del contratto.

8. Il soggetto produttore ha l'obbligo di custodire i beni e di riconsegnare i beni medesimi all'Ente proprietario, alla cessazione della vigenza del presente Contratto, nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovavano all'atto della consegna. La riconsegna dovrà constare da appositi

verbali di consegna sottoscritti dalle parti.

Art. 17 MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il monitoraggio è l'attività di osservazione e controllo del contratto nel corso del suo stesso evolversi, al fine di raccogliere dati e informazioni utili per correggere, o confermare, i processi in atto e per migliorarne, se opportuno, gli esiti. Attraverso il monitoraggio deve essere possibile ottenere tutte le informazioni dal punto di vista procedurale, finanziario, operativo, tecnico e qualitativo necessarie alla supervisione e alla valutazione dello svolgimento del Contratto.

2... Il monitoraggio inoltre è finalizzato alla verifica della regolare esecuzione del contratto di servizio e verrà effettuato dai Committenti secondo le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal soggetto produttore o richiesta di ulteriore documentazione amministrativo-contabile-gestionale da parte dei Committenti,
- richiesta dei committenti al soggetto produttore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- visite richieste dal Responsabile dell'Ufficio di Piano da effettuarsi, attraverso i suoi componenti anche in maniera disgiunta, ovvero da parte di dipendenti individuati dalla committenza.



3. Il servizio oggetto del presente contratto dovrà consentire l'accesso alla propria sede, per le opportune verifiche e visite richieste dalla committenza da effettuarsi, attraverso proprio personale incaricato, nonché da parte dei componenti dell'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, finalizzate alla verifica dell'andamento del servizio nonché alla verifica del possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dall'accreditamento dei servizi socio-sanitari e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e riportati nel presente contratto.

Art. 18 SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. PENALI.

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente contratto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del produttore per il periodo ulteriore e successivo.

2. Nel caso delle seguenti inadempienze contrattuali da parte del soggetto produttore, il soggetto committente invierà una diffida al soggetto produttore, contenente la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adempimenti.

3. Nel caso in cui le inadempienze del soggetto produttore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al

punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti.

4. In considerazione della natura di servizio di pubblico interesse, il soggetto produttore riconosce espressamente alla Committenza il diritto potestativo di risolvere il rapporto di concessione, unilateralmente ed anticipatamente rispetto al termine di scadenza contrattuale, ricorrendo le seguenti condizioni:

a) in caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali o di legge da parte del soggetto produttore;

b) in caso di ripetute inadempienze del contratto di servizio e dei requisiti generali e specifici previsti dalla normativa vigente in materia di accreditamento dei servizi nonché dei requisiti di funzionamento;

c) per grave negligenza o malafede dell'impresa nell'esecuzione del presente contratto di servizio;

d) per grave ritardo o interruzione ingiustificata nello svolgimento del servizio;

e) per grave difformità di esecuzione dei servizi rispetto agli standard di qualità definiti dalla normativa vigente in materia di accreditamento ovvero per il venir meno dell'accREDITAMENTO del servizio;

f) per eventi o situazioni riguardanti la capacità tecnica, economica e finanziaria e l'affidabilità del soggetto produttore che possano pregiudicare, a giudizio della



Commissioe, la corretta esecuzione del contratto o la
qualità dei servizi anche con riferimento a quanto
previsto dal Codice dei Contratti Pubblici;

g) per eventi o situazioni che comportano la perdita o la
sospensione della capacità giuridica a contrarre con la
pubblica amministrazione, secondo le norme vigenti;

h) per eventi che possano determinare l'inagibilità o
l'indisponibilità dell'immobile in cui è ubicata la CRA.

5. Ai fini della risoluzione anticipata, la Commissione
procederà mediante comunicazione in forma scritta
all'impresa da inviarsi con un termine di preavviso di 30
(trenta) giorni, fatti salvi i casi di inadempimenti di
particolare gravità o di pericolo per la tutela
dell'interesse pubblico, nei quali si potrà procedere alla
risoluzione immediata del rapporto con termine di preavviso
inferiore.

6. La risoluzione anticipata del rapporto di concessione non
pregiudica in alcun caso le azioni di risarcimento
nei confronti dell'impresa per eventuali danni subiti dalla
Commissione o da terzi.

7. Per ogni rilevante violazione degli obblighi derivanti dal
presente contratto e in ogni caso di tardiva o incompleta o
carente esecuzione del servizio, l'Amministrazione Comunale
di Cento, per conto della commissione, fatto salvo ogni
risarcimento di maggiori ed ulteriori danni e qualora il

fatto non rientri nell'ambito di quanto previsto dal precedente comma, applicherà alla produttore penalità variabili a seconda della gravità della violazione, da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 2.000,00.

8. L'ammontare delle penali sarà determinato, di volta in volta, con motivato giudizio della Committenza, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità delle violazioni.

9. In ogni caso le seguenti infrazioni saranno sanzionabili:

a) inosservanza delle prescrizioni del presente contratto e delle normativa in materia di standard del servizio così come stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna;

b) carenze nell'organizzazione del servizio, nell'igiene e nella pulizia della struttura e degli impianti;

c) mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

d) mancato rispetto dalla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro ivi incluso il mancato rispetto della contrattazione collettiva, anche di livello decentrato;

e) mancato rispetto della necessaria attività di manutenzione ordinaria sulla struttura, sulle attrezzature o sui beni mobili, anche qualora non si sia verificato pregiudizio all'utenza;

f) mancata o inadeguata attuazione degli interventi e



	delle attività previste nella gestione del servizio	
	con particolare riferimento alla assistenza	
	sociosanitaria e sanitaria all'ospite, alla sostituzione	
	del personale assente, al piano di formazione del	
	personale;	
	g) mancato rispetto del Programma di adeguamento gestionale.	
	10. Nei casi di cui al comma precedente e in ogni altro	
	caso di inadempimento o violazione contrattuale non	
	contemplati nell'elencazione precedente l'Amministrazione	
	Comunale di Cento, per conto della Committenza, si riserva di	
	applicare la penalità previa diffida alla produttore ad	
	adempiere in tempo utile, comunque non superiore a dieci	
	giorni dalla data di ricevimento della diffida, o a fare	
	cessare immediatamente la violazione.	
	11. Nel caso in cui il produttore si adegui alla diffida	
	l'Amministrazione Comunale applicherà la penale nella misura	
	più bassa, mai inferiore all'importo minimo di € 300,00 in	
	considerazione della gravità della violazione e della	
	recidiva.	
	12. L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare	
	contestazione dell'inadempienza, a firma del Responsabile	
	dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest, anche sulla base	
	delle segnalazioni dei soggetti firmatari del presente	
	contratto di servizio, avverso la quale il soggetto	
	produttore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni	

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione
stessa.

12. La penale verrà senz'altro applicata se, entro
detto termine assegnato, il produttore non fornirà
giustificazioni ovvero qualora le stesse non fossero
accettabili di fronte alle evidenze contestate.

13. Non verranno applicate penalità e relative spese nel
caso in cui il soggetto produttore dimostri la causa di forza
maggiore non imputabile o riconducibile al soggetto
produttore stesso o il caso fortuito, fatta eccezione per le
inadempienze dei fornitori di servizi al soggetto produttore.

14. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro
30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di
applicazione.










ART. 19 MODALITA' DI REVISIONE DEL CONTRATTO

1. Quando si verificano obiettive sopravvenienze fattuali o
giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente
all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11,
comma 4, della legge n. 241/1990. L'indennizzo a favore del
Produttore viene convenuto in misura pari al danno emergente.

Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via
esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
- b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano
significativamente sull'organizzazione del servizio, anche



	sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Committente;	
	c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;	
	d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;	
	e) modifica del sistema di accesso ai servizi;	
	f) variazioni significative dell'andamento della domanda.	
	2. A norma dell'articolo 1373 cod. civ., il Committente può recedere dal rapporto nei seguenti casi:	
	a) mancanza della necessità del servizio.	
	3. A norma dell'articolo 1373 cod. civ., il soggetto produttore può recedere dal rapporto nei seguenti casi:	
	a) eccessiva onerosità sopravvenuta del servizio determinata dagli aumenti del costo del lavoro connessi al rinnovo del CCNL applicato, qualora non riconosciuti a livello regionale;	
	b) mancato pagamento delle tariffe da parte dei Committenti, e/o degli utenti, per le quote di rispettiva spettanza;	
	c) riduzione dei posti letto oltre il 10% di quello riconosciuto nel presente contratto per cause non imputabili al produttore.	
	4. Quando si verificano i presupposti per la revoca o il recesso a norma dei precedenti commi e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una	

rinegoziazione del rapporto, il Committente formula al
Produttore una proposta di modifica delle pattuizioni, entro
30 giorni dal ricevimento della comunicazione del produttore
nell'ipotesi di cui al comma 5. Se le parti non raggiungano
un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal
ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono
essere esercitati unilateralmente. La rinegoziazione non
può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di
accreditamento.

6. Le parti procederanno inoltre a modificare
consensualmente il contratto, coerentemente a quanto previsto
nell'atto di accreditamento transitorio, in caso di
modifica consensuale del Programma di adeguamento
gestionale. L'accordo di modificazione delle variazioni del
Programma di adeguamento gestionale deve intervenire entro
sessanta giorni dalla presentazione del nuovo piano di
adeguamento. Qualora l'accordo non sia raggiunto, nel caso di
elusione delle norme relative all'accreditamento da parte
del soggetto produttore si applicherà l'art. 17 del presente
contratto. In conseguenza della modifica del Programma di
adeguamento gestionale può essere, se necessario, modificato
il contratto di servizio.

ART. 20 RISORSE GESTIONALI

1. I committenti si impegnano a fornire con regolarità e
costanza al soggetto produttore l'immobile ed i relativi



	arredi e beni strumentali della Casa Residenza per Anziani	
	non autosufficienti (CRA) "F.lli Borselli" sita in Via Dazio	
	n. 113 - 44012 Bondeno (FE) come da contratto di locazione e	
	sublocazione.	
	2. Le manutenzioni ordinarie sono a carico del soggetto	
	produttore, mentre le manutenzioni straordinarie sono a	
	carico dell'Azienda USL di Ferrara, soggetto proprietario	
	dell'immobile.	
	ART. 21 FLUSSI INFORMATIVI	
	1. Il soggetto produttore assicura il regolare e	
	costante flusso informativo nei confronti della regione, in	
	base alle disposizioni della regione medesima.	
	2. Il soggetto produttore, inoltre, assicura il	
	seguente flusso informativo necessario all'espletamento delle	
	attività dei Committenti.	
	3. Nel caso di verifica, da parte dei committenti, di grave	
	inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal	
	soggetto produttore verrà applicata una sanzione	
	amministrativa di € 2.000,00 (Euro duemila/000).	
	4. Alla terza verifica negativa, verrà attivato l'Ente	
	competente al rilascio dell'accreditamento per la	
	sospensione o la revoca dell'accreditamento.	
	ART. 22 CONTROVERSIE ED ELEZIONE DEL FORO	
	1. Per la risoluzione di eventuali controversie le parti	
	escludono il ricorso ad arbitrati e si rivolgono unicamente	

all'autorità giudiziaria.

2. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Ferrara.

ART. 23 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Il soggetto produttore s'impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

2. I Committenti ed il soggetto produttore sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART. 24 SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE












1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le imposte di bollo e di registro, se dovute, sono a carico del soggetto produttore, tranne che la legge disponga diversamente.

ART. 25 TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

1. Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010 e della L. 17/12/2010, n. 217, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.

2. In particolare, i conti correnti dedicati su cui



	l'Amministrazione potrà effettuare gli accrediti in	
	esecuzione del contratto sono i seguenti:	
	- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE IMOLESE, sede	
	di FAENZA, 000000167160, IT44M0854223700000000167160	
	- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE IMOLESE, sede	
	di FAENZA, 000000015595, IT91T0854223700000000015595	
	- -BANCA DI ROMAGNA, sede di FAENZA,	
	000000002230, IT32M0620523704000000002230	
	- CASSA DEI RISPARMIO DI FERRARA, Agenzia di	
	BONDENO, 000000010720, IT13Q0615567196000000010720	
	- CASSA DEI RISPARMI DI FIRENZE, Agenzia di	
	MARRADI, 000005153C00, IT78X0616037940000005153C00	
	- CASSA RISPARMIO FORLI' E ROMAGNA, Agenzia Via Naviglio	
	18 FAENZA, 074000001554, IT56Q0601023700074000001554	
	- CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA , Agenzia Via Laghi	
	37 FAENZA, CC0300004220, IT96O0627023700CC0300004220	
	- BANCA POPOLARE DI RAVENNA, Agenzia c.so Saffi 54	
	FAENZA, 000000100256, IT07Y0564023724000000100256	
	- BANCOPOSTA IMPRESA, Agenzia via Mengolina 17	
	FAENZA, 000012060489, IT74Z0760113100000012060489	
	- UNICREDIT BANCA SPA, Agenzia C.so Mazzini 32	
	FAENZA, 000002801330, IT27V0200823710000002801330	
	e che l'intestatario del conto è Coop.va Sociale IN CAMMINO	
	Società Cooperativa ONLUS, e che le persone delegate	
	ad operare sullo stesso sono:	

- BARTOLOTTI ELENA CF BRT LNE 60M58 D458D

- VIGNOLI MARINA CF VGN MRN 55R41 G2700

e delegata solo a versare è:

- DELLA VEDOVA GIUSEPPE CF DLL GPP 60B04 B445T

3. Le eventuali modifiche possono essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata a tutti i Committenti.

4. Il soggetto produttore ed i soggetti della filiera produttiva che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne danno immediata comunicazione al Comune di Cento, Ufficio di Piano ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 26 NORME FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia,

in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

2. Al presente contratto sono allegati:

- il Programma di adeguamento gestionale.

Il presente contratto consta di n. cinquantatre pagine



intere e la cinquantaquattresima di cui occupa n. due righe

escluse le firme.

P. IL COMUNE DI CENTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI (Dott. Mauro Zuntini)
SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CULTURALI
(Dr. Mauro Zuntini)



[Handwritten signature of Dr. Mauro Zuntini]

P. IL COMUNE DI SANT'AGOSTINO

IL RESPONSABILE DEI SERV. SOCIALI (Sig.ra Daniela Campanini)

[Handwritten signature of Daniela Campanini]



P. IL COMUNE DI BONDENO


IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Dott.ssa Paola Mazza)

[Handwritten signature of Paola Mazza]

P. IL COMUNE DI MIRABELLO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Angela Mura)

[Handwritten signature of Angela Mura]



P. IL COMUNE DI POGGIO RENATICO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Sig. Gino Toselli)


[Handwritten signature of Gino Toselli]



P. IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

IL VICE-RESPONSABILE DEI SERV. SOCIALI (Sig.ra Benedetta Mazzoni)

[Handwritten signature of Benedetta Mazzoni]



P. L'AZIENDA USL DI FERRARA

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO OVEST (Dott. Mauro Manfredini)

[Handwritten signature of Mauro Manfredini]

MAURO MANFREDINI
C.F. MNF MRA 62L081D548L
DIRETTORE DEL DISTRETTO OVEST
AZIENDA U.S.L. FERRARA









[Handwritten signature]

P. Coop.va Sociale In Cammino Società Coop.va a R. L. Onlus

IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE (Sig.ra Bartolotti Elena)

GLOSSARIO

	Organismo competente in materia sociosanitaria e sociale	
	per l'ambito distrettuale (abbreviato in Organismo	
	competente): Organismo che assolve alla funzione	
	di indirizzo, di programmazione, di	
	committenza e di regolazione del Comitato di Distretto, e	
	cioè il Comitato di Distretto in quanto i Comuni	
	dell'ambito sono legati da una Convenzione che regola	
	l'esercizio congiunto delle funzioni in materia	
	sociosanitaria e sociale. Questo Organismo ha il compito	
	di effettuare le valutazioni discrezionali, prima che venga	
	avviato il processo di accreditamento.	
	Soggetto Istituzionale competente per l'ambito territoriale	
	alla concessione dell'accREDITAMENTO (abbreviato in	
	Istituzione competente):	
	E' l'Ente, dotato di personalità giuridica, al quale i Comuni	
	del Distretto hanno assegnato la competenza per l'esercizio	
	delle funzioni di programmazione e committenza, incluso il	
	rilascio dell'accREDITAMENTO, e cioè il Comune capofila,	
	individuato dai Comuni dell'ambito distrettuale per mezzo di	
	una convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del D.	
	Lgs.267/2000. A mezzo di specifica convenzione per il	
	Distretto Ovest è stato individuato quale soggetto	
	istituzionale competente per l'ambito territoriale del	
	Distretto Ovest il Comune di Cento.	

	Il soggetto istituzionale competente organizza lo	
	svolgimento della funzione amministrativa in materia di	
	accreditamento in conformità al proprio Statuto ed alla	
	propria organizzazione assicurando:	
	- la nomina del responsabile del procedimento	
	amministrativo, la determinazione delle modalità di	
	presentazione delle domande, la comunicazione alla Regione di	
	tali informazioni e dei provvedimenti di accreditamento;	
	- nel caso di gestione diretta di servizi, la	
	individuazione di una responsabilità tecnica del procedimento	
	amministrativo relativa all'accREDITamento, diversa da quella	
	del/i responsabile/i della gestione dei servizi.	
	Committenza (definizione specifica, riferita	
	all'accREDITamento)	
	E' la funzione esercitata dai Comuni, dalle AUSL che,	
	sulla base della programmazione distrettuale, regolano la	
	realizzazione di un servizio o di una struttura (tipologia	
	dell'intervento, volume delle prestazioni, requisiti,	
	modalità e criteri specifici di esecuzione).	
	In senso traslato, per Committenza si intendono anche	
	i soggetti che esercitano la funzione, Comuni e AUSL.	
	Ambito distrettuale	
	Territorio che coincide con il Distretto dell'AUSL e con	
	la zona sociale, sul quale i Comuni, esercitano	
	congiuntamente le funzioni di programmazione sociale e	



	sanitaria e committenza. Programma di adeguamento	
	dell'organizzazione e della gestione del servizio, al	
	fine di pervenire, alla scadenza dell'accREDITAMENTO	
	transitorio alla responsabilità gestionale unitaria e	
	complessiva e al superamento della frammentazione nella	
	erogazione dei servizi alla persona (abbreviato in	
	programma di adeguamento)	BBP
	Programma che deve essere predisposto dal gestore o	
	dai gestori del servizio per il quale viene richiesto	
	l'accREDITAMENTO transitorio. Il Programma di adeguamento,	
	che deve essere incluso nella documentazione allegata alla	
	domanda di accREDITAMENTO, prevede i tempi e i modi con cui -	
	entro la scadenza dell'accREDITAMENTO transitorio - si	
	procederà alla riorganizzazione del servizio stesso.	
	Obiettivo del Programma di adeguamento è la realizzazione di	
	una responsabilità gestionale unitaria e complessiva	
	dell'intero processo assistenziale, vale a dire una	
	responsabilità in capo ad un unico soggetto gestore.	
	Tariffa: per tariffa si intende somma riconosciuta al gestore	
	per la remunerazione della gestione del servizio. La Tariffa	
	è determinata secondo un sistema tariffario normato	
	dalla Regione e a carico del FRNA.	
	Quota di contribuzione: per quota di contribuzione si intende	
	la somma dovuta dall'utente ammesso al servizio. Se l'utente	
	è assistito dal Comune, la quota può essere assunta	

	totalmente o parzialmente a carico della stessa	
	amministrazione comunale.	
	La quota di contribuzione e la quota eventualmente assunta dal Comune è determinata dal servizio sociale territorialmente competente sulla base della vigente regolamentazione comunale ed è tempestivamente comunicata al gestore. Il sistema per la determinazione delle quote di contribuzione è approvata dal Comitato di Distretto. Quota di	✓ ES
	contribuzione e retta sono sinonimi.	✗
	Rimborso degli oneri sanitari: per rimborso degli o.s. si intende la somma riconosciuta al gestore per la fornitura di presidi o prestazioni sanitarie, contenute in specifici elenchi regionali. Il rimborso è determinato secondo le normative regionali ed è a carico dell'AUSL territorialmente competente.	AM D
		MM
		Zsu



1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

ORIGINALE

Repertorio 28680

AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritta Dott.ssa Maria Di Matteo, Segretario Generale
del Comune di Cento, certifico, con i poteri conferiti ai
sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 18/8/2000
n. 267, che la sottoscrizione sopra riportata è stata apposta
in mia presenza dai Signori:

1. ZUNTINI Dott. MAURO nato a Bologna il 22/7/1962, Dirigente
dei Servizi alla Persona e Servizi Culturali del Comune di
Cento C.F.: 01000520387, della cui identità personale,
qualifica e poteri io segretario generale sono certa, per
conto del Comune di Cento, C.F. 01000520387 - P.IVA
00152130381, o della cui capacità giuridica e di agire io
sono certa;

2. Dott.ssa Paola Mazza nata a Bondeno il 20/03/1963,
Dirigente del Settore Socio Scolastico del Comune di
Bondeno della cui identità personale, qualifica e poteri io
Segretario Generale sono certa, per conto del Comune di
Bondeno - Piazza Garibaldi n. 1 44012 Bondeno - C.F.
00113390389 la quale dichiara di agire in nome, per conto e
nell'interesse dello stesso Comune di Bondeno che
rappresenta ai sensi del vigente Statuto Comunale e
Regolamento Contratti, e della cui capacità giuridica e di
agire io sono certa;



3. Rag. Mura Angela nata a Samugheo (OR) il 23/11/1953,

Responsabile del Settore Contabile del Comune di Mirabello

della cui identità personale, qualifica e poteri lo

Segretario Generale sono certa, per conto del Comune di

Mirabello - Via Turati, 2 - C.F.: 81000560383 la quale

dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dello

stesso Comune di Mirabello che rappresenta, e della cui

capacità giuridica e di agire lo sono certa;

4. Sig.ra Campanini Daniela nata a Cento (FE) il 12/08/1956,

Responsabile del Settore 1° - Affari Generali e

Istituzionali - Attività Produttive - Servizi alla Persona

del Comune di Sant'Agostino C.F. 00292280385, della cui

identità personale, qualifica e poteri lo Segretario

Generale sono certa, per conto del Comune di Sant'Agostino

- Piazza Marconi n. 2 - , la quale dichiara di agire in

nome, per conto e nell'interesse dello stesso Comune di

Sant'Agostino che rappresenta ai sensi del vigente

Regolamento Contratti, e della cui capacità giuridica e di

agire lo sono certa;

5. Sig. Toselli Gino nato a Poggio Renatico il 06/07/1951,

Capo Area Servizi Socio Culturali del Comune di Poggio

Renatico C.F.: 00339480386, della cui identità personale,

qualifica e poteri lo Segretario Generale sono certa, per

conto del Comune di Poggio Renatico - Piazza Castello n. 1,

il quale dichiara di agire in nome, per conto e

nell'interesse dello stesso Comune di Poggio Renatico che
rappresenta ai sensi del vigente Statuto Comunale, e della
cui capacità giuridica e di agire lo sono certa;

6. Sig.ra Beatrice Mazzoni nata a Ferrara il 09/11/1967, Vice
Responsabile Capo Settore Servizi alla Persona Sociale e
Sanitari del Comune di Vigarano Mainarda P. IVA 01207140383
- C.F. 00289820383, domiciliato per la carica in Vigarano
Mainarda - Via Municipio n. 1 - della cui identità
personale, qualifica e poteri lo Segretario Generale sono
certa, per conto del Comune di Vigarano Mainarda che
rappresenta ai sensi del vigente Regolamento Contratti, e
della cui capacità giuridica e di agire lo sono certa;

7. dott. Manfredini Mauro nato a Ferrara il 08/07/1952,
Direttore del Dipartimento Cure Primario per delega a prot.
n. 102011 del 24/12/2010 del Direttore del Distretto Ovest
Dott. Alberto Tinaroli, della cui identità personale,
qualifica e poteri lo Segretario Generale sono certa, per
conto dell'Azienda USL di Ferrara con sede legale in
Ferrara, via Cassoli n. 30, C.F. e P.IVA 01295960387 che
rappresenta, e della cui capacità giuridica e di agire lo
sono certa;

8. Sig.ra Bartolotti Elena nata il 18/08/1960 a Faenza (RA),
codice fiscale BRTLNEG0M58D458D, residente in Faenza (RA)
Via Medaglie d'Oro 116, Presidente e legale Rappresentante
della COOPERATIVA SOCIALE IN CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA A



R.L. ONLUS, con sede legale in Faenza (RA) Via F.lli
Rosselli n. 18 codice fiscale e P. IVA 00915090393 iscritta
alla C.C.I.A.A. di Ravenna al n. 00915090393, in
qualità di capogruppo mandataria dell'ATI (Associazione
temporanea di Imprese) costituita con Sorana - Società
Cooperativa Sociale a responsabilità limitata ONLUS di
Ferrara, impresa mandante, con sede in Ferrara Via
Boschetto n. 26, cod. fiscale e p. IVA 00975280389,
iscritta alla C.C.I.A.A. di Ferrara al n. 00975280389,
della cui identità personale, qualifica e poteri lo
Segretario Generale sono certa, e della cui capacità
giuridica e di agire lo sono certa.

Cento, 13 giugno 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Maria DI MATTEO)



Maria Di Matteo

1 LUG. 2011

REGISTRATO A CENTO IL

N°

9

SERIE

8

ESATTE €

111172

IL DIRETTORE